

ENTRATA IN GIUDIZIO C. 10.32
Esclusione di competenza del Tribunale
11/12/2001 C.O. n. 1001 del Tribunale
sull'originale / istruttoria
Data 22/2/05



IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, Sezione Prima, in persona della:

Dott. Daniela Marconi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite iscritte al n. 2112 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1996 ed al n. 1174 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1997, promosse,

La prima causa da:

COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede a Maddaloni (CE), elettivamente domiciliata ad Ancona presso lo studio dell'avv. Paolo Pauri che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Magri per procura speciale in calce all'atto di citazione,

attrice

contro

COMUNE DI FABRIANO, in persona del Sindaco autorizzato con delibera della giunta municipale in data 19.12.1996, elettivamente domiciliato ad Ancona presso lo studio dell'Avv. Maurizio Benvenuto che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

convenuto

contro

ENEL S.P.A. DIREZIONE E DISTRIBUZIONE MARCHE E UMBRIA,

153 / 2005

N. _____ Sent.

N. _____ R.G.C.

N. 818 / 05 Cron.

N. 288 / 05 Rep.

OGGETTO:

Udienza Collegiale:

Deposito minuta:

Fatto avviso il

Il Cancelliere

in persona del procuratore della società ing. Luigi Bisiach, elettivamente domiciliato ad Ancona presso lo studio dell'Avv. Valter Monachesi e dell'avv. Osvaldo Asteriti che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

terza chiamata

La seconda causa da:

COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede a Maddaloni (CE), elettivamente domiciliata ad Ancona presso lo studio dell'avv. Paolo Pauri che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Magri per procura speciale in calce all'atto di citazione,

attrice

contro

COMUNE DI FABRIANO, in persona del Sindaco autorizzato con delibera della giunta municipale in data 10.7.1997, elettivamente domiciliato ad Ancona presso lo studio dell'Avv. Maurizio Benvenuto che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

convenuto

contro

AZIENDA USL N. 16 DI FABRIANO, in persona del direttore generale, con sede a Fabriano, elettivamente domiciliata ad Ancona presso lo studio dell'Avv. Geremia Ruggeri che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

terza chiamata

contro

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, autorizzato con delibera della Giunta Regionale in data 17.11.1997 ed in data 21.5.2002, elettivamente domiciliata ad Ancona presso la sede del servizio legale regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis per procura speciale a margine della comparsa di costituzione in data 14.5.2002,

terza chiamata

All'udienza del 21.7.2004 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della società attrice: Voglia il Tribunale,

NEL MERITO: dichiarare risolto ex art. 35 quarto comma DPR n. 1063/62 il contratto di appalto n. 5040 intercorso tra le parti il 21.11.1994 per fatto e colpa del committente Comune di Fabriano, ovvero, in subordine, per inadempimento, ex art. 1453 c.c., costituito dal mancato pagamento del corrispettivo, nonché dall'inadempimento all'obbligo di cooperazione cui la committente è tenuta; ovvero, ancora in via subordinata, ex art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità riferibile sempre al colpevole comportamento della committente.

E per l'effetto condannare il convenuto Comune al pagamento:

- a) del valore della prestazione eseguita dalla Costruzioni ing. Penzi s.p.a. nella misura di L. 3.767.714.482 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia al momento della decisione;
- b) dei maggiori oneri o danni, dall'attrice sopportati, in quanto riferibili al comportamento colpevole della committente, nella misura di L. 4.172.485.881 ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, giusta la seguente specifica:

b.1) L. 2.429.662.413 per danni o maggiori oneri conseguenti le sospensioni dei lavori;

b.2) L. 457.775.942 per maggiori costi di manodopera;

b. 3) L. 351.528.674 per mancato utile ovvero mancata produzione lavorativa calcolata in base al rapporto tempo/lavoro, non raggiunta durante la vigenza del contratto;

b.4) L. 7.947.007 per interessi attivi non percepiti;

b.5) L. 925.611.845 per costi o maggiori oneri o danno subiti dall'impresa dal 16.5.1997 al 18.7.1998;

Con rivalutazione monetaria di tutte le somme che verranno liquidate e con vittoria di spese competenze ed onorari. Con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c.

Le stesse conclusioni sono estese in via diretta o solidale anche alla Regione Marche per l'ipotesi che il Tribunale la dichiarasse responsabile o corresponsabile dei fatti per cui è causa, ovvero, comunque, fosse tenuta alla manleva nei confronti del Comune di Fabriano.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove testimoniali sui capitoli dedotti nella memoria del 3.2.1999 e, avendone la facoltà ex art. 196 c.p.c., rinnovare la consulenza tecnica con sostituzione dello stesso originario consulente allo scopo rimettendo la causa sul ruolo, ove l'approfondimento delle problematiche tecniche appaia necessaria.

Nell'interesse del convenuto Comune di Fabriano: voglia il Tribunale,

IN VIA ISTRUTTORIA: in virtù del regolare e corretto operato del CTU nell'espletamento delle operazioni peritali esperite su incarico del giudice revocare l'ordinanza emessa in data 3.6.3004 dichiarando pienamente utilizza-

bile il contenuto della perizia redatta dal CTU ai fini del presente giudizio.
Ammettere tutte le prove richieste nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c.
con i testi ivi indicati;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in ordine alle domande spiegate con
atto di citazione datato 3.10.1996:

- rigettare la domanda attrice perché totalmente infondata in fatto e diritto
per tutti i motivi meglio esposti nei propri precedenti scritti difensivi;
- in via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di tale domanda attorea, dichiarare responsabile di ogni e qualsiasi onere e responsabilità risarcitori, l'Enel s.p.a. e condannarla a manlevare interamente il Comune di Fabriano, come rappresentato in atti, da ogni e qualsivoglia onere relativo. In ogni caso con condanna alle spese e competenze di causa e tecniche.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in riferimento alle domande spiegate
con atto di citazione datato 19.5.1997:

- rigettare la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via meramente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale di tali domande attrici, così come anche modificate e precisate con la memoria ex art. 1283 c.p.c. del 3.2.1999, dichiarare responsabile di ogni e qualsiasi onere o responsabilità risarcitorie ad esse conseguenti in solido tra loro l'USL n. 6, oggi zona territoriale n. 6 di Fabriano, nonché la Regione Marche, e condannarli a manlevare completamente il Comune di Fabriano, come in atti rappresentato, da ogni e qualsivoglia onere relativo.

- In via riconvenzionale: dichiarare risolto, per fatto, colpa ed inadempimento della Costruzione ing. Penzi s.p.a. il contratto di appalto n. 5040 intercorso tra le parti il 21.11.1994 e registrato il 9.12.1994, con conseguente condanna della società attrice al pagamento a favore del Comune di Fabriano, di tutti i danni subiti e subendi nell'ammontare che sarà ritenuto equo e di giustizia. In tutti i casi suddetti, con condanna alle spese e competenze di causa, ivi comprese quelle tecniche.

Nell'interesse della terza chiamata Enel s.p.a. : Voglia il Tribunale, respingere la richiesta di manleva del Comune di Fabriano, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Nell'interesse della terza chiamata USL n. 6 di Fabriano: Voglia il Tribunale:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare la domanda intrapresa dal Comune di Fabriano perché totalmente infondata in fatto e diritto. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di causa ivi comprese quelle tecniche.

IN VIA ISTRUTTORIA: revocare l'ordinanza emessa in data 3.6.2004 dichiarando pienamente valido e corretto l'iter seguito dal Ctu nell'espletamento delle operazioni peritali con conseguente piena utilizzabilità in detto giudizio delle risultanze della perizia da questi redatta.

Nell'interesse della terza chiamata Regione Marche: Voglia il Tribunale,

- rilevare la nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c. dell'atto di citazione per chiamata in causa per mancata indicazione nell'atto di citazione degli elementi di fatto e di diritto costituenti ragione della domanda;

- rilevare l'illegittimità dell'ordinanza del giudice del 3.6.2004 che ha dichiarato la nullità della CTU non sussistendo alcuna violazione del principio del contraddittorio;
- dichiarare l'inammissibilità o improponibilità della domanda di manleva formulata dal Comune di Fabriano per difetto del diritto fatto valere nonché estraneità della Regione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva vista la natura del rapporto contrattuale esistente esclusivamente tra il Comune di Fabriano e la società attrice;
- dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia svolta dal Comune di Fabriano e la conseguente nullità della pretesa manleva anche in ordine agli interessi ed agli eventuali danni da ritardato pagamento;
- dichiarare in via subordinata la domanda di manleva non provata e comunque infondata e che, comunque, i pretesi danni lamentati dall'impresa appaltatrice non sono dipesi da fatti imputabili alla regione respingendo la domanda di garanzia formulata dal Comune;
- dichiarare in via ulteriormente subordinata ogni domanda formulata dalle parti nei confronti della Regione Marche infondata in fatto ed in diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il giorno 11.10.1996 la Costruzioni Ingg. Penzi s.p.a. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune di Fabriano riferendo di aver stipulato con l'ente convenuto, il 21.11.1994, il contratto di appalto dei lavori di ampliamento dell'Ospedale Civile "E. Profili" da eseguirsi entro 800 giorni dalla data del verbale di consegna, per il corrispettivo di L. 5.190.020.000.

Prima ancora della conclusione del contratto, in data 15.9.1994, il direttore dei lavori aveva proceduto alla consegna dei lavori sospendendoli in pari data per la presenza di una linea di media tensione che impediva l'esecuzione dell'opera commissionata.

La ripresa dei lavori avveniva, solo in data 18.7.1995, quando, dopo una serie di infruttuose trattative tra le parti per raggiungere un accordo, si era espressa la volontà espressa dall'impresa con comunicazioni del 16.3.1995 e del 22.3.1995, di recedere dal contratto nell'ipotesi in cui non le venivano riconosciute le pretese avanzate in ordine all'adeguamento dei prezzi e al ristoro dei pregiudizi già subiti in conseguenza della sospensione dell'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice sottoscriveva la ripresa dei lavori, iscrivendo nel registro della contabilità le riserve per i maggiori oneri e danni sopportati a seguito della sospensione. In data 15.9.1994, per l'importo di complessive L. 2.417.022.481, a titolo di riferimento, in particolare, al mancato utile, agli oneri di spese generali, alle spese legali, all'onere derivante dalla necessità di reperimento immediato della mano d'opera e del personale direttivo di cantiere per la pronta esecuzione dei lavori, all'onere di ammortamento di macchinari ed attrezzature, e ai finanziamenti ed alla necessità di adeguamento dei prezzi contrattuali.

Successivamente, in data 8.9.1995, la direzione dei lavori constatando l'esistenza di una strada interna all'Ospedale che impediva l'esecuzione dei lavori ed ordinava all'impresa di provvedere alla rimozione del percorso realizzata in data 3.10.1995.

L'impresa appaltatrice, evidenziato che aveva potuto riprendere nuovamente l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto solo il 9.10.1995.

la chiusura definitiva della strada interna all'Ospedale, provvedeva all'aggiornamento dell'iscrizione in contabilità delle riserve inserendovi quelle attinenti alla mancata produzione lavorativa per il periodo dal 18.7.1995 al 9.10.1995 e quella concernente il mancato pagamento della somma di L. 519.022.000 dovuta per anticipazione.

A fronte delle pretese avanzate dalla società attrice il Comune di Fabriano comunicava, con lettera in data 5.1.1996, la decisione della Giunta Municipale con delibera del 15.12.1995 di riconoscere il diritto dell'impresa al risarcimento del danno subito in conseguenza della sospensione dei lavori sino al 18.7.1995 nella misura di L. 358.175.314.

Non avendo il Comune committente provveduto al pagamento delle somme dovute in relazione alle riserve iscritte in contabilità neanche nella misura corrispondente al diritto risarcitorio riconosciuto, chiedeva, la condanna dell'ente convenuto all'immediato pagamento, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., della somma di L. 358.175.314 ed al pagamento della somma di L. 2.368.143.705 corrispondente alle somme dovute in relazione alle riserve iscritte in contabilità.

Si costituiva il Comune convenuto contestando la fondatezza delle pretese avanzate dalla società appaltatrice in relazione ai maggiori oneri e pregiudizi sopportati in conseguenza della sospensione dei lavori.

Sosteneva, in particolare, che la presenza del palo e della linea elettrica di media tensione, ben visibili sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, era stata indiscutibilmente l'unica circostanza che aveva determinato la sospensione dell'esecuzione dei lavori commissionati alla società attrice nel periodo dal 15.9.1994 al 18.7.1995 e che l'impresa appaltatrice, in

data 25.7.1994, aveva sottoscritto la dichiarazione di conoscenza della situazione dei luoghi allegata alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara di appalto, in cui attestava di essersi recata sul luogo dove dovevano essere eseguiti i lavori e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali rilevanti nella determinazione del prezzo di appalto e di aver giudicato il prezzo, nel suo complesso, remunerativo.

Dal momento che la società appaltatrice, già prima della stipulazione del contratto di appalto, era a conoscenza della presenza dell'ostacolo da rimuovere per poter procedere all'esecuzione dei lavori commissionati, nella valutazione di remuneratività del prezzo di appalto doveva necessariamente aver considerato anche gli oneri connessi con il decorso del tempo necessario alla rimozione della linea elettrica.

Contestava, pertanto, tutte le riserve annotate nel registro di contabilità relative alle pretese avanzate con riferimento al periodo di sospensione dovuto a circostanza nota all'appaltatrice già al momento dell'offerta e della consegna dei lavori.

Negava, poi, l'avvenuta conclusione di qualsiasi accordo transattivo con la società appaltatrice della controversia derivata dall'ambiguo comportamento contrattuale dell'attrice non avendo la lettera del Comune in data 18.4.1995 contenuto di riconoscimento di alcun diritto a favore della società appaltatrice ed essendo la delibera della Giunta Municipale in data 15.12.1995 conseguente all'apertura della procedura di cui all'art. 31 bis della legge 216/1995 mai conclusosi con atti giuridicamente vincolanti per le parti.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla società attrice e l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Enel s.p.a. con differimento della prima udienza di comparizione.

Il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione ed il Comune convenuto con atto di citazione notificato in data 28.2.1997 chiamava in giudizio l'Enel s.p.a. chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei suoi confronti dall'attrice, la dichiarazione di responsabilità risarcitoria dell'Enel e la conseguente condanna a garantire e tenere indenne il Comune di Fabriano per quanto dovuto all'appaltatrice.

Si costituiva la terza chiamata Enel s.p.a. evidenziando la mancanza nell'atto di citazione per chiamata di terzo degli elementi da cui desumere la responsabilità dell'Enel s.p.a. per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto di appalto oggetto di causa.

Sosteneva, comunque, ove dovesse esserle imputato il ritardo nelle operazioni di spostamento della linea elettrica che il Comune di Fabriano l'aveva investita della richiesta solo nell'agosto del 1994 inviando la documentazione necessaria alla progettazione dello spostamento in data 20.9.1994 e provvedendo al pagamento degli oneri afferenti allo spostamento in data 8.2.1995.

L'Enel, dal canto suo, aveva incaricato l'impresa per l'esecuzione del lavoro di spostamento della linea il giorno dopo il pagamento degli oneri da parte del Comune, terminando il lavoro in data 17.3.1995.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di manleva proposta dall'ente convenuto nei suoi confronti.

All'udienza del 2.4.1998 fissata per la trattazione ex art. 183 c.p.c. nessuna delle parti compariva personalmente e i procuratori chiedevano ed ottenevano rinvio della trattazione.

Alla successiva udienza le parti chiedevano ed ottenevano la concessione del termine per il deposito di memorie contenenti la precisazione delle domande svolte ai sensi dell'art. 183 ultimo comma c.p.c. nonché la riunione della presente controversia a quella distinta al numero di ruolo 1174/1997 avente ad oggetto la domanda risoluzione dello stesso contratto di appalto, introdotta nei confronti del Comune di Fabriano dalla società appaltatrice con atto di citazione notificato il 19.5.1997.

Nell'atto introduttivo del giudizio di quest'ultima controversia, la società appaltatrice riferiva della pendenza innanzi al Tribunale della causa avente ad oggetto la domanda di adempimento e risarcimento del danno relativa al contratto di appalto e chiedeva la pronuncia di risoluzione dello stesso contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del DPR n. 1063/62, lamentando l'omesso pagamento da parte della Committente, nel termine dei 60 giorni dalla costituzione in mora, delle rate di acconto per somma superiore ad un quarto dell'importo contrattuale netto.

Riferiva, al riguardo, che l'amministrazione committente si era limitata al versamento in data 19.5.1996 ed 1.9.1996 di L. 493.051.900 e di L. 25.910.100 a titolo di anticipazione, omettendo il pagamento degli interessi moratori spettanti all'appaltatrice nella misura di L. 78.385.080 per il ritardo pagamento dell'anticipazione ed il pagamento di qualsiasi altra somma dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dall'impresa.

La società appaltatrice, aveva, perciò notificato al Comune **committen-**te, in data 17.12.1996 atto di diffida con cui intimava il pagamento

- della somma di L. 78.385.081 per interessi moratori maturati sull'anticipazione;
- della somma di L. 462.236.847 quale prima rata del corrispettivo dei lavori contabilizzati nel 1° SAL del 20.5.1996;
- della somma di L. 23.032.013 per interessi maturati sul predetto 1° SAL;
- della somma di L. 24.067.603 quale corrispettivo dei lavori contabilizzati nelle note emesse il 29.5.1996;
- della somma di L. 363.729.147 quale seconda rata del corrispettivo dei lavori contabilizzati nel 2° SAL del 15.10.1996;
- della somma di L. 1.717.610 per interessi maturati sul predetto 2° SAL
- della somma di L. 358.175.314 quale corrispettivo dei danni di cui alla delibera della Giunta Municipale del 15.12.1995;
- della somma di L. 31.638.819 per interessi maturati sulla somma di cui alla predetta delibera;

e così complessivamente della somma di L. 1.334.187.976.

Successivamente, in data 13.2.1997, la direzione dei lavori contabilizzava attraverso la predisposizione del 3° SAL l'esecuzione di lavori per complessive L. 443.820.180 emettendo il relativo certificato di pagamento per complessive L. 520.671.319 comprensive della somma di L. 75.000.000 per svincolo dei decimi e di L. 1.851.139 per note di economia.

Non avendo l'amministrazione committente provveduto al pagamento entro 30 giorni, secondo le previsioni dell'art. 35 comma 2 del DPR 1063/62, del certificato di pagamento emesso con riferimento al 3° SAL, la società ap-

paltatrice notificava al Comune di Fabriano altro atto di diffida e messa in mora precisando di essere creditrice per lavori eseguiti e contabilizzati della somma di L. 1.346.637.312 e che superando tale somma il quarto dell'importo netto contrattuale pari a L. 1.297.505.000, intimava il pagamento entro 60 giorni della somma in mancanza ritenendosi legittimata, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del DPR 1063/62 a richiedere giudizialmente la risoluzione del contratto.

Non avendo il Comune committente provveduto al pagamento neanche a seguito del predetto atto di diffida, nonostante l'avvenuta esecuzione da parte dell'impresa di ulteriori lavori per l'importo contrattuale di L. 230.349.979, la società attrice, riteneva integrati i presupposti per l'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale riconosciuta all'appaltatore dall'art. 35 comma 4 del DPR 1063/62.

La società attrice, invocava, comunque, in via subordinata la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., attesa la obiettiva gravità dell'inadempimento del Comune per il mancato pagamento di tutte le rate maturate del prezzo pattuito e per il comportamento colpevole tenuto durante l'esecuzione del contratto o la risoluzione per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 c.c., in considerazione della obiettiva eccessiva onerosità per l'appaltatore dell'adempimento della propria obbligazione a fronte delle insostenibili difficoltà finanziarie determinate dal comportamento globale dell'amministrazione committente che aveva pervicacemente rifiutato il pagamento del corrispettivo.

Chiedeva, pertanto, la pronuncia di risoluzione del contratto con conseguente condanna dell'amministrazione committente, in mancanza della possi-

bilità di restituzione dell'opera, al pagamento della somma di L. 3.767.714.482 pari al valore venale dell'opera realizzata ed al pagamento della somma di L. 3.246.874.036 a titolo di risarcimento del danno subito per la sospensione dei lavori.

Con riferimento al predetto atto di citazione si costituiva il Comune di Fabriano contestando l'esistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 35 comma 4 de 31 DPR 1063/62 invocata dall'impresa appaltatrice con riferimento al mancato pagamento di acconti per importo superiore al quarto dell'importo contrattuale netto.

La società attrice, inserendo illegittimamente nella determinazione dell'entità del pagamento dovuto dall'amministrazione committente con riferimento ai SAL, somme corrispondenti agli interessi moratori per complessive L. 135.973.057 e somme dovute ai norma dell'art. 21 del capitolato speciale di appalto per complessive L. 75.000.000, avrebbe appositamente gonfiato l'entità dell'inadempimento del Comune di Fabriano in modo tale da far apparire superato il limite posto dall'art. 35 comma 4 ai fini della risoluzione del vincolo.

In realtà, escluse le somme non corrispondenti ad acconti dovuti sul corrispettivo dei lavori eseguiti, l'inadempimento del Comune committente sarebbe pari a L. 1.269.786.174 e, dunque, inferiore al quarto dell'importo contrattuale netto.

Contestava, comunque, la pretesa risarcitoria avanzata dalla società appaltatrice con riferimento al ritardo nel pagamento degli acconti dovuti sul corrispettivo sostenendo che sin dal momento dell'invito alla licitazione privata era stata avvisata del fatto che i lavori oggetto di appalto erano finanziati

a fondo perduto dalla Regione Marche a favore della USL n.11. e che, dunque, il pagamento del corrispettivo dovuto sarebbe stato effettuato dal Comune committente solo dopo l'avvenuta erogazione da parte della Regione Marche del finanziamento.

Rilevava, infine, che il comportamento della società appaltatrice aveva determinato il venir meno del necessario rapporto di fiducia tra le parti giustificando, ai sensi dell'art. 340 e 341 della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato F e dell'art. 22 del capitolato speciale di appalto la richiesta di risoluzione del contratto per fatto e colpa della società attrice con conseguente condanna della attrice al risarcimento di tutti i danni subiti dalla committente.

Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società attrice, in via riconvenzionale la pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa della società appaltatrice e, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della Regione Marche e della USL di Fabriano per essere garantito in ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla società attrice.

Nell'ambito del giudizio instaurato per la risoluzione del rapporto si costituivano, su chiamata in garanzia del Comune di Fabriano l'USL n. 6 di Fabriano e la Regione Marche.

La terza chiamata USL n. 6 di Fabriano, negava ogni sua responsabilità con riferimento al ritardato pagamento degli acconti dovuti all'impresa appaltatrice sostenendo di aver sempre tempestivamente svolto ogni attività ad essa demandata nell'ambito del complesso procedimento amministrativo di erogazione delle somme destinate al pagamento degli acconti all'impresa appaltatrice. Chiedeva, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

La terza chiamata Regione Marche, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda di garanzia ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'azione di garanzia impropria proposta dal Comune committente stante l'inconfigurabilità di qualsiasi responsabilità dell'ente pubblico finanziatore per l'inadempimento del contratto di appalto vincolante unicamente l'ente finanziato.

Contestava, poi, la configurabilità in capo al Comune di una posizione di diritto soggettivo nei confronti della Regione in relazione all'erogazione del finanziamento e, di conseguenza, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva.

Riferiva, nel merito, che il Comune committente avrebbe potuto provvedere al tempestivo pagamento degli acconti dovuti alla società appaltatrice con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, non essendo la liquidazione degli acconti subordinata dalla legge alla effettiva corresponsione del finanziamento.

Sosteneva, comunque, di aver evaso il procedimento di finanziamento nei termini stabiliti dalla legge per l'espletamento delle funzioni regionali e di non poter essere sicuramente ritenuta responsabile dei danni lamentati dalla società appaltatrice per la forzata sospensione dei lavori.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, di inammissibilità della domanda di manleva e, comunque, il rigetto delle pretese avanzate in giudizio nei suoi confronti.

All'udienza del 3.2.1999, fissata per la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di

appalto veniva riunita a quella precedentemente instaurata per l'adempimento del negozio.

Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 ultimo comma c.p.c. la società attrice ampliava la domanda richiedendo la condanna del Comune di Fabriano anche al rimborso delle spese sostenute nel tempo intercorso tra la notifica della domanda giudiziale di risoluzione contrattuale in data 16.5.1997 e la ripresa del possesso del cantiere da parte dell'ente committente avvenuta in data 18.7.1998, sostenendo di essere stata costretta a mantenere nel cantiere un guardiano per 24 ore giornaliere oltre all'attrezzatura ed ai macchinari.

Estendeva, inoltre anche alla Regione Marche per l'ipotesi in cui il Tribunale la dichiarasse responsabile dei fatti di causa, tutte le domande introdotte in giudizio.

Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 ultimo comma c.p.c. la terza chiamata Regione Marche sollevava eccezione di inammissibilità della nuova domanda tardivamente formulata dalla società attrice oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive mentre il Comune di Fabriano contestava la nuova pretesa sostenendo che le ulteriori spese lamentate dall'impresa appaltatrice sarebbe derivate dalla sua consapevole e libera scelta di mantenere il possesso del cantiere nonostante l'ormai avvenuta risoluzione del vincolo.

All'udienza successiva le parti chiedevano ed ottenevano termine ai sensi dell'art. 184 c.p.c. per l'integrazione delle istanze istruttorie.

Con ricorso depositato in data 6.7.2001 il Comune convenuto chiedeva l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa sull'area oggetto dell'opera da edificare evidenziando l'urgente necessità di

indire altra gara di appalto per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato con la società attrice.

Con provvedimento in data 21.7.2001 il giudice istruttore ammetteva l'accertamento tecnico preventivo demandando la descrizione dello stato dei luoghi al CTU che, in data 10.12.2001, depositava la relazione scritta.

Nell'ambito del giudizio di merito, con ordinanza in data 18.6.2002 il giudice istruttore ammetteva le prove richieste dalle parti nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione e disponeva la CTU per l'accertamento delle opere eseguite dalla società attrice, del corrispettivo ad essa dovuto e per la valutazione della fondatezza delle riserve tempestivamente iscritte in contabilità, autorizzando il CTU ad acquisire i documenti necessari presso il Comune di Fabriano.

Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione di due testimoni ed il CTU procedeva all'accertamento depositando la relazione scritta in data 6.11.2003.

All'udienza successiva del 6.5.2004 parte attrice sollevava eccezione di nullità dell'accertamento del CTU per violazione del contraddittorio non avendo il consulente comunicato alle parti la data di effettivo espletamento delle operazioni peritali e non avendo sottoposto all'esame dei consulenti tecnici di parte la documentazione acquisita presso il Comune di Fabriano nel corso dello svolgimento dell'incarico. Chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.

Con ordinanza in data 3.6.2004 il giudice istruttore dichiarava la nullità della CTU per evidente violazione del contraddittorio nell'espletamento dell'accertamento e rigettava la richiesta di rinnovazione della consulenza ri-

tenendola non necessaria ai fini della decisione avuto riguardo al tenore delle domande svolte dalle parti.

All'udienza del 21.7.2004, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dall'impresa attrice sono tutte prive di fondamento.

La domanda di adempimento del contratto di appalto mediante pagamento del corrispettivo dovuto dal committente per l'esecuzione dei lavori e delle somme dovute con riferimento alle riserve iscritte in contabilità, svolta dalla società attrice con l'introduzione della prima causa deve ritenersi implicitamente rinunciata dall'attore attesa l'assoluta incompatibilità logico-giuridica con la domanda di risoluzione dello stesso contratto, proposta successivamente con l'introduzione della seconda causa.

Principio fondamentale dell'ordinamento espresso in materia dall'art. 1453 c.c. è quello secondo cui non può essere richiesto né effettuato l'adempimento del contratto dopo l'introduzione della domanda di risoluzione del vincolo.

La proposizione della domanda di risoluzione, possibile anche quando sia stato promosso il giudizio per ottenere l'adempimento, implica, tuttavia, l'impossibilità di insistere nella pretesa di adempimento con la conseguenza logica che la domanda di adempimento non può "sopravvivere" ad una successiva domanda di scioglimento del vincolo.

L'impossibilità di coesistenza tra le due domande impone, dunque, di ritenere implicita nella proposizione della domanda di risoluzione del contrat-

to la rinuncia alla domanda di adempimento che, del resto, la società attrice non pare aver continuato a richiedere in sede di precisazione delle conclusioni.

La domanda proposta dalla società con la prima delle controversie riunite nel presente processo deve, pertanto, essere rigettata.

Ai fini della decisione della causa deve, dunque, procedersi unicamente all'esame della fondatezza dell'azione di risoluzione del contratto di appalto proposta a vario titolo dalla società attrice nei confronti del Comune committente.

L'azione di risoluzione del contratto di appalto proposta dalla società attrice invocando la previsione dell'art. 35 comma 4 del DPR 1063/62 è priva di fondamento.

Lo specifico rimedio risolutorio previsto dall'art. 35 ultimo comma del DPR 1063/62 nella disciplina del contratto di appalto di opere pubbliche attribuisce all'appaltatore il diritto di chiedere la risoluzione del vincolo, previa costituzione in mora dell'amministrazione committente, nell'ipotesi di inutile spirare dei termini stabiliti per l'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto a suo favore nonché nell'ipotesi in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale.

La facoltà di attivare il rimedio risolutorio specifico è riconosciuta, dunque, all'appaltatore esclusivamente in relazione al ritardo nel pagamento degli acconti dovuti sulla base del capitolato speciale e con riferimento alla misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2/2
35

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la risoluzione prevista dall'art. 35 del DPR 1063/62 può essere pronunciata non per l'inadempimento di ciascuna obbligazione gravante sulla committente o per il mancato pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto all'impresa in esecuzione del contratto di appalto, ma soltanto con riferimento all'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o titolo di spesa e solo se l'importo delle somme effettivamente dovute a tale titolo abbia raggiunto il quarto di quello complessivo netto contrattuale, a nulla rilevando l'esistenza di altri crediti che il giudice dovesse accertare spettino all'appaltatore a titolo diverso (Cass. 19.9.2003 n. 13901).

Assolutamente irrilevanti nella determinazione dell'entità dell'inadempimento ai fini l'applicazione del rimedio risolutorio in questione sono, dunque, tutti i crediti diversi da quelli per rate di acconto sul corrispettivo dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori, ed in particolare i crediti per interessi moratori e per svincolo delle ritenute di garanzia.

Nella determinazione, poi, dell'entità degli acconti effettivamente dovuti all'appaltatore, ai fini dell'applicazione del rimedio risolutorio, è necessario, tenere conto della misura delle anticipazioni già versate dalla committente secondo il sistema del graduale recupero con trattenute sugli acconti previsto nell'ipotesi di risoluzione del vincolo (v. Cass. 19.9.2003 n. 13901 in motivazione e Cass. 15.10.2004 n. 20324).

Nel caso in esame, avuto riguardo alla stessa prospettazione della società attrice in ordine all'ammontare dell'acconto preteso nell'atto di diffida intimato alla committente in data 15.3.1997, l'importo degli acconti dovuti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori sarebbe pari a L. 1.269.786.174 (v.

documento n. 31 pag. 7 allegato al fascicolo di parte attrice) mentre le anticipazioni già ricevute sono pari, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa società attrice, a complessive L. 565.706.180 (v. documenti n. 24 e 25 del fascicolo di parte attrice relativi alle due rate di versamento dell'anticipazione del 16.5.1996 e del 28.8.1996).

Se si considera che il quarto dell'importo netto contrattuale ammonta, pacificamente a L. 1.297.505.000 è evidente, senza necessità di calcoli tecnicamente elaborati, che non ricorrono i presupposti per la risoluzione del vincolo invocata ai sensi dell'art. 35 del DPR 1063/62: infatti, già l'importo delle rate di acconto pretese nell'atto di diffida è inferiore, anche senza considerare le detrazioni da applicare per l'anticipazione già percepita, al quarto dell'importo contrattuale netto e tutte le altre pretese a vario titolo avanzate nell'atto di diffida non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del rimedio risolutorio in questione.

Né la domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 35 DPR 1063/62 risulta fornita di maggiore fondamento con riferimento all'asserito mancato pagamento nel termine di trenta giorni previsto dal comma 2 della norma richiamata, della rata di acconto risultante come dovuta sulla base del 3° SAL.

Al riguardo è sufficiente l'esame del testo dell'atto di diffida all'amministrazione committente in data 17.12.1996 per verificare che la diffida non riguarda il mancato pagamento del 3° SAL, facendo l'atto unicamente riferimento agli acconti dovuti in relazione al primo ed al secondo stato di avanzamento dei lavori (v. doc. n. allegato al fascicolo di parte attrice pag. 3 e 4).

Manca evidentemente il presupposto della costituzione in mora dell'amministrazione con riferimento all'asserito ritardo nel pagamento del 3° SAL, che peraltro il Comune committente sostiene essere stato redatto successivamente all'atto di diffida in questione, per invocare utilmente il rimedio della risoluzione del contratto sotto il profilo in esame.

La domanda di risoluzione del contratto deve ritenersi del tutto priva di fondamento anche in relazione alla fattispecie dell'art. 1453 c.c. che consente di chiedere in linea generale lo scioglimento del vincolo per inadempimento della controparte, invocata dalla società attrice per il mancato pagamento delle rate di acconto maturate e per il colpevole comportamento tenuto dalla Committente durante l'esecuzione del contratto in relazione al lungo periodo di sospensione dei lavori.

Con riferimento alla richiesta risoluzione del contratto per l'inadempimento della committente relativo al mancato pagamento delle rate di acconto sul corrispettivo maturate non può essere pronunciata lo scioglimento del vincolo ai sensi dell'art. 1453 c.c. per difetto di gravità dell'inadempimento relativo ad importo inferiore a quello valutato dal legislatore come giustificante il ricorso allo specifico rimedio risolutorio previsto in relazione al contratto di appalto di opere pubbliche. Il limite posto dal legislatore alla facoltà dell'appaltatore di opera pubblica di richiedere lo scioglimento del vincolo con riferimento al ritardato o mancato pagamento degli acconti sul corrispettivo risulterebbe inutile e del tutto vanificato ove fosse consentito al giudice di ritenere integrato il presupposto della gravità della inadempimento richiesto, in generale, dall'art. 1455 c.c. per la pronuncia della risol-

zione del contratto, in difetto delle condizioni per l'emissione della pronuncia ai sensi dell'art. 35 DPR 1063/62.

Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune committente avanzata dalla società appaltatrice con riferimento alla prolungata sospensione dei lavori ordinata, contestualmente alla consegna dell'area ove l'opera avrebbe dovuto essere realizzata, per provvedere alla rimozione del palo e della linea elettrica che impedivano l'esecuzione dei lavori in progetto, è del tutto priva di fondamento.

Costituisce principio fondamentale in materia contrattuale che la pronuncia di risoluzione del vincolo per inadempimento del programma negoziale imputabile ad una delle parti possa essere invocata solo con riferimento a fatti e circostanze che si verifichino successivamente alla conclusione del contratto ed attengano all'esecuzione del rapporto.

Non può invece essere invocato il rimedio della risoluzione del contratto, potendo ove ne ricorrano i presupposti la parte far ricorso ai rimedi impugnatori connessi a vizi nella fase di manifestazione del consenso, con riferimento a circostanze e fatti preesistenti alla formazione del vincolo.

Nel caso in esame dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice risulta che, ancora prima della stipulazione del contratto di appalto avvenuta in data 21.11.1994, (v. documento n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice), la società appaltatrice aveva non solo proceduto al sopralluogo espressamente dichiarando di aver ben conosciuto e valutato lo stato dei luoghi con riferimento agli aspetti rilevanti per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto (v. dichiarazione in data 25.7.1994 di cui al documento n. 2 allegato al fascicolo del convenuto Comu-

ne di Fabriano), ma aveva ottenuto la consegna dell'area interessa con contestuale ordine di sospensione dell'esecuzione dei lavori per la necessità di rimuovere il palo e la linea elettrica (v. doc. 2 e 3 allegati al fascicolo di parte attrice).

E' evidente che avendo conosciuto e valutato già prima della stipulazione con l'amministrazione committente del contratto di appalto la presenza nell'area dell'ostacolo alla esecuzione dei lavori, la sospensione dell'esecuzione del contratto e ogni onere aggiuntivo ad essa connesso lungi dal costituire ragione di inadempimento imputabile alla controparte, rientra nell'ambito dell'insindacabile valutazione di convenienza dell'affare rimessa alla parte al momento dell'assunzione dell'impegno contrattuale. Né la scoperta nel corso dell'esecuzione del contratto dell'erronea valutazione di convenienza e dell'eccessiva onerosità della prestazione costituisce di per sé, nel nostro ordinamento, presupposto per invocare il rimedio risoluzione di cui all'art. 1467 c.c.

La domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dalla società attrice deve, pertanto, sotto tutti i profili dedotti, essere respinta con conseguente rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie connesse.

Quanto, infine, alla pretesa avanzata dalla società attrice sulla base della proposta di accordo bonario formulata dal Comune di Fabriano con lettera in data 18.4.1995 (v. doc n. 7 allegato al fascicolo di parte attrice) l'infondatezza appare evidente non avendo la società attrice fornito alcuna prova scritta dell'intervenuto accordo transattivo, necessaria ai sensi dell'art. 1967 c.c., per la dimostrazione dell'avvenuta transazione, tanto più a fronte della contestazione dell'ente in ordine alla positiva conclusione del procedi-

mento ai sensi dell'art. 31 bis a cui la proposta inerisce. (v. doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte attrice privo di sottoscrizione delle parti ed atto di citazione).

Devono, infine, essere ritenute inammissibili le domande svolte dalla società attrice nei confronti della Regione Marche mediante estensione all'ente di tutte le domande già formulate nei confronti del Comune di Fabriano nel contesto della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 ultimo c.p.c., non potendo nella predetta fase processuale, riservata alla precisazione delle domande già svolte, la parte attrice procedere all'introduzione di nuove domande.

L'art. 183 quarto comma c.p.c. consente, infatti, all'attore di proporre domande diverse da quelle originariamente proposte solo nell'udienza di trattazione (e dunque non nell'ambito della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 ultimo comma c.p.c.) e sempre che trovino giustificazione in esigenze difensive connesse alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto (Cass. 30/07/2004 n. 14581).

Appare evidente l'inammissibilità delle domande tardivamente svolte nei confronti della Regione Marche dalla società attrice.

La domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società appaltante svolta dal Comune convenuto con riferimento all'ingiustificato abbandono del cantiere e dell'interruzione dell'esecuzione del contratto nonostante le sollecitazioni della direzione dei lavori è fondata.

L'impossibilità di prosecuzione del rapporto contrattuale risulta imputabile principalmente al comportamento gravemente contrario a buona fede e

correttezza nell'esecuzione del contratto tenuto dalla società attrice che con atteggiamento pretestuosamente litigioso ha iniziato con l'iscrivere in contabilità riserve per ragioni di sospensione dell'esecuzione del contratto note già prima dell'assunzione del vincolo, proseguito con il pretendere indebitamente il versamento delle ingenti somme oggetto delle riserve, attivato strumenti diretti a provocare la risoluzione del contratto (v. i due atti di diffida e le numerose voci di credito non giustificanti di per sé l'attivazione del rimedio risolutorio invocato) in assenza dei presupposti chiaramente espressi dalle norme speciali che regolano il contratto di opere pubbliche tenendo, comunque, un atteggiamento ambiguo sulla volontà di prosecuzione del rapporto e vanificando il tentativo dell'amministrazione committente di riportare chiarezza nel rapporto attraverso la proposta bonaria di accordo sulle riserve non accettata dalla società appaltatrice.

La risoluzione del contratto deve, pertanto, essere pronunciata per inadempimento della società appaltatrice.

La domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del vincolo per colpa della società appaltatrice svolta dal Comune di Fabriano deve essere rigettata in assenza di qualsiasi allegazione e prova di fatti da cui evincere l'esistenza e la consistenza del danno lamentato.

Non deve, infine, darsi luogo a pronunce restitutorie concernenti lo scioglimento del vincolo non avendo il Comune di Fabriano mai svolto domande in tale senso ed avendo la società attrice già ottenuto nel corso dell'esecuzione del contratto per intero le somme dovute per i lavori eseguiti secondo lo stato di avanzamento attestato dalla direzione dei lavori (v. rela-

zione sul conto finale sottoscritta dal direttore dei lavori e certificato di collaudo del 22.7.1999 allegato al fascicolo di parte convenuta).

Appare, a questo punto evidente, l'inutilità ai fini della decisione della rinnovazione della CTU di cui si ribadisce la nullità per violazione del contraddittorio come analiticamente illustrato nell'ordinanza in data 3.6.2004 il cui contenuto si richiama integralmente.

Il rigetto delle domande principali implica il rigetto delle domande di garanzia svolte dal Comune di Fabriano nei confronti dei terzi chiamati Enel s.p.a., della Regione Marche e della USL n. 6 di Fabriano.

Si rileva, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati, l'assoluta infondatezza della pretesa di manleva avanzata dal Comune di Fabriano nei confronti dell'Enel s.p.a. con riferimento a danni lamentati dalla società appaltatrice per la sospensione dei lavori oggetto del contratto di appalto, non essendo giuridicamente configurabile la responsabilità del terzo per la lesione della posizione contrattuale con riferimento ad ostacoli all'esecuzione della prestazione la cui eliminazione avrebbe potuto e dovuto essere richiesta al terzo dalla parte prima dell'inizio del procedimento amministrativo sfociato con l'assunzione dell'obbligazione contrattuale (risulta dalla documentazione allegata al fascicolo della terza chiamata Enel s.p.a. che la prima richiesta di spostamento della linea elettrica è stata avanzata all'Enel s.p.a., il 28.7.1994, dunque, dopo l'espletamento della gara di appalto e la consegna all'impresa dell'area per l'esecuzione dei lavori né il Comune di Fabriano ha mai allegato e dimostrato di essersi preoccupato, prima di indire la gara di appalto, di provvedere alla rimozione degli ostacoli all'edificazione dell'opera da appaltare v. documento n. 1

all'edificazione dell'opera da appaltare v. documento n. 1 allegato al fascicolo della terza chiamata Enel s.p.a.).

Sempre ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, si rileva l'evidente infondatezza della pretesa di garanzia avanzata dal Comune di Fabriano nei confronti dell'USL n. 6 senza neanche evidenziare i comportamenti specifici fonte di una, comunque, inconfigurabile responsabilità della terza chiamata per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento degli acconti sul corrispettivo dell'appalto gravante esclusivamente sulla sfera giuridica dell'ente committente ed indifferente alle autonome vicende dei procedimenti amministrativi riguardanti l'eventuale erogazione dei pubblici finanziamenti.

La soccombenza implica la condanna della società attrice al pagamento a favore del Comune convenuto e della Regione Marche, alla quale ha, peraltro tardivamente ed inammissibilmente, esteso tutte le domande con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 ultimo comma c.p.c., delle spese del giudizio che si liquidano, quanto al Comune di Fabriano in complessivi € 30.672,5 di cui € 860 per spese, € 6500 per diritti, € 20.000.000 per onorari e € 3312,5 a titolo di rimborso spese generali, quanto alla Regione Marche, d'ufficio in assenza di nota spese, in complessivi € 15.000 di cui € 5000 per diritti e € 10.000 per onorari. Si pongono definitivamente a carico della società attrice le spese della CTU e dell'accertamento tecnico preventivo così come liquidate in corso di causa.

Il convenuto Comune di Fabriano deve, invece, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata Enel s.p.a. e USL n. 6 di Fabriano in considerazione dell'inutilità della chiamata in giudi-

zio ai fini della difesa dalla domanda svolta dall'attrice con riferimento all'assoluta infondatezza della pretesa di garanzia avanzata nei loro confronti desumibile dalla stessa prospettazione della tesi sostenuta dalla parte chiamante. Spese processuali che si liquidano, a favore dell'Enel s.p.a., d'ufficio in assenza di nota spese, in complessivi € 16.000 di cui € 6000 per diritti e € 10.000 per onorari ed a favore della USL n. 6, in complessivi € 17.255 di cui € 380 per spese € 5000 per diritti, € 10.000 per onorari e € 1875 a titolo di rimborso spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause civili riunite n. 2112/1996 e n. 1174/1997, promosse, la prima causa, dalla Costruzioni ingg. Penzi s.p.a. contro il Comune di Fabriano e con la chiamata in giudizio dell'Enel s.p.a. con atto di citazione notificato l'11.10.1996, la seconda causa, dalla Costruzioni ingg. Penzi s.p.a. contro il Comune di Fabriano e con la chiamata in giudizio della Regione Marche e della USL n. 6 di Fabriano con atto di citazione notificato il 19.5.1997, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice nei confronti del Comune di Fabriano;
- 2) dichiara inammissibili le domande proposte dalla società attrice nei confronti della Regione Marche;
- 3) pronuncia la risoluzione del contratto di appalto stipulato dal Comune di Fabriano con la Costruzioni ingg. Penzi s.p.a. in data 21.11.1994 per inadempimento imputabile alla società attrice;

- 4) rigetta la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Fabriano nei confronti della società attrice;
- 5) condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali che liquida a favore del Comune di Fabriano in complessivi € 30.672,5 di cui € 860 per spese, € 6500 per diritti, € 20.000.000 per onorari e € 3312,5 a titolo di rimborso spese generali, ed a favore della Regione Marche, d'ufficio in assenza di nota spese, in complessivi € 15.000 di cui € 5000 per diritti e € 10.000 per onorari. Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della CTU e dell' accertamento tecnico preventivo così come liquidate in corso di causa.
- 6) condanna il Comune di Fabriano al pagamento delle spese processuali sostenute dagli altri terzi chiamati che liquida a favore dell' Enel s.p.a., d'ufficio in assenza di nota spese, in complessivi € 16.000 di cui € 6000 per diritti e € 10.000 per onorari ed a favore della USL n. 6 di Fabriano, in complessivi € 17.255 di cui € 380 per spese € 5000 per diritti , € 10.000 per onorari e € 1875 a titolo di rimborso spese generali.

Così deciso ad Ancona, il 12.1.2005.

Il Giudice
Giuseppe Mancini

IL CANCELLIERE CI
(Clara Agostinelli)

